

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 4055/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominato « sistema armonizzato », destinato a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato verrà istituita una nomenclatura combinata delle merci, che soddisferà sia alle esigenze della tariffa doganale comune sia a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86 ⁽⁴⁾, è riportata nella tariffa doganale comune;

che è necessario conseguentemente formulare le designazioni delle merci e i numeri tariffari che figurano in detto regolamento secondo i termini della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3035/80 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) — la fecola di patate della sottovoce 1108 13 della nomenclatura combinata,
- le fecole delle sottovoci 1108 14 e 1108 19 90, di radici e tubercoli della voce 0714 della nomenclatura combinata,
- le farine e semole della sottovoce 1106 20 della nomenclatura combinata

sono assimilate all'amido di granturco della sottovoce 1108 12 della nomenclatura combinata;

- b) il siero di latte liquido della sottovoce 0404 10 91; della nomenclatura combinata, non concentrato, è assimilato al siero di latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 1 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.